

Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento

approvato nella seduta del 2 luglio 2008

Art. 1

Costituzione ed attribuzioni

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento, organo collegiale previsto dallo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo nell'ambito delle strutture e delle attività di ricerca dell'Ateneo di Palermo, è altresì organo consultivo e di proposta del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio è costituito ed esercita le proprie funzioni ai sensi dell'art. 25 bis dello Statuto dell'Università, in ordine alla promozione, allo sviluppo ed all'organizzazione della ricerca e delle strutture dipartimentali.
3. Il Collegio esprime proposte e pareri:
 - a) sui criteri di ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse agli stessi assegnate e destinabili: personale tecnico amministrativo, finanziamenti per la ricerca, fondi di funzionamento, attrezzature;
 - b) sui criteri di assegnazione di borse e assegni comunque destinati alla ricerca;
 - c) sulle richieste ad esso rivolte da singoli Dipartimenti nelle materie indicate al precedente punto 2;
 - d) su ogni altro argomento di competenza secondo quanto previsto al comma 2
4. Il Collegio, di concerto con i singoli Dipartimenti, collabora, altresì, ai sensi dell'art. 84 comma 3 n. 5 DPR 382/1980, con gli organi di governo dell'Università.

Art. 2

Organi del Collegio

Sono organi del Collegio:

- a) Il Coordinatore;
- b) La Giunta;
- c) L'Assemblea.

Art. 3

Il Coordinatore

1. Il Coordinatore rappresenta il Collegio ed è eletto dallo stesso fra i propri Componenti. Presiede le riunioni della Giunta e dell'Assemblea. Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi. Può proporre alla Giunta ed all'Assemblea l'istituzione di commissioni e gruppi di lavoro relativi a specifiche materie.
2. Il Coordinatore resta in carica per un biennio salvo sopravvenuta decadenza dalla carica di Direttore di Dipartimento. Può restare in carica per non più di quattro anni consecutivi.
3. Il Decano indice, di norma, due mesi prima della scadenza del mandato, le elezioni per il rinnovo della carica da tenersi in ogni caso entro il mese successivo alla scadenza.
4. Le candidature alla carica di Coordinatore devono essere presentate per iscritto o personalmente nel corso di una riunione del corpo elettorale, convocata dal Decano, da tenersi almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
5. Non sono eleggibili coloro che non hanno presentato la propria candidatura.
6. La Commissione elettorale è costituita dal Decano e da due Componenti del Collegio da lui designati.
7. Il Coordinatore è eletto, a scrutinio segreto, in prima votazione a maggioranza assoluta dei Componenti del Collegio e a maggioranza relativa in quella

successiva. A parità di voti, si considera eletto il più anziano per nomina nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il più anziano per età.

8. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore.
9. Il Coordinatore può motivatamente invitare alle riunioni, senza diritto di voto, quanti possano fornire un utile contributo all'attività del Collegio stesso.
10. In caso di urgenza può emanare gli atti di competenza degli altri organi. I provvedimenti adottati nell'esercizio di tale potere straordinario sono sottoposti all'immediata ratifica dell'organo competente.
11. Il Coordinatore può porre in essere, presso i competenti organi accademici, ogni iniziativa utile alla più efficace attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e delle politiche da essa adottate ed al perseguimento dei compiti del Collegio.
12. Il Coordinatore nomina il suo vicario fra i componenti della Giunta.
13. Il Coordinatore può disporre audizioni ed adottare ogni utile provvedimento istruttorio.

Art. 4

La Giunta

1. La Giunta concorre, con il Coordinatore, alla preparazione e alla organizzazione dei lavori del Collegio. Essa è composta, oltre che dal Coordinatore che la presiede, da sei Direttori di Dipartimento, uno per ciascun settore culturale tra quelli previsti dalla tabella "A" del vigente Statuto. I Componenti della Giunta vengono eletti dai Direttori appartenenti al medesimo settore culturale in una apposita riunione convocata dal Coordinatore. Le candidature alla carica di Componente della Giunta per il proprio settore culturale devono essere presentate per iscritto, o personalmente, nel corso di una riunione del corpo elettorale convocata dal Coordinatore, da tenersi almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni. I Componenti della Giunta decadono allo scadere del mandato del Coordinatore; durante il mandato del

Coordinatore ciascuno di essi resta in carica fino allo scadere del proprio mandato di Direttore di Dipartimento; in caso di decadenza di uno dei componenti il Coordinatore provvederà a reintegrare la Giunta con le modalità sopra indicate, entro il termine massimo di 45 giorni. La Giunta sottopone le proprie proposte all'Assemblea. Essa esercita, altresì, i poteri deliberativi devolutive dall'Assemblea, salvo l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti adottati all'assemblea stessa nella prima seduta successiva.

2. La Giunta è convocata dal Coordinatore per iscritto, con anticipo di 5 giorni, salvo motivi di urgenza, sulla base di un ordine del giorno, ogniqualvolta lo ritenga opportuno (e almeno quattro volte l'anno). Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti; nelle votazioni è sufficiente la maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
3. Di ogni seduta della Giunta, viene redatto un verbale a cura del Segretario del Collegio.
4. Alle riunioni della Giunta possono partecipare, su invito del Coordinatore, anche persone estranee senza diritto di voto.
5. La Giunta può disporre audizioni ed adottare ogni utile provvedimento istruttorio.

Art.5

L'Assemblea

1. È composta secondo la disposizione dell'art. 25 bis dello Statuto.
2. Delibera sulle materie iscritte all'ordine del giorno delle sue sedute.
3. Può attribuire alla Giunta poteri deliberanti su singole materie o specifici affari, fatta salva la disposizione di cui al comma 1 ultima parte dell'art.4.
4. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono effettuate dal Coordinatore.

5. La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, da almeno 1/4 dei componenti con diritto di voto; 1/5 dei componenti può richiedere, prima della convocazione della seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
6. Gli argomenti, da trattare nel corso di ogni singola adunanza, devono essere indicati in modo chiaro nell'avviso di convocazione e trattati di norma secondo l'ordine progressivo ivi indicato.
7. La convocazione in via ordinaria, da effettuarsi mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere spedita all'interessato almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, presso il recapito indicato all'atto dell'insediamento. Sono valide le convocazioni effettuate tramite e-mail, fax o altro mezzo telematico ed informatico. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso non inferiore a tre giorni.
8. Di norma, prima del termine di una seduta viene indicata la data di quella successiva. Qualora la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non si esaurisca durante la seduta, gli stessi saranno riportati all'ordine del giorno della seduta successiva.
9. Il Presidente ad inizio di seduta, con la maggioranza assoluta dei presenti, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti, motivatamente procedere all'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti non previsti da trattare in via d'urgenza.
10. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Direttore può essere sostituito dal Vice Direttore. Ad eccezione delle sedute di elezione del Coordinatore e dei componenti della Giunta, il Direttore può formalmente delegare, alla partecipazione alle riunioni del Collegio, un Docente del Dipartimento. Gli assenti giustificati non concorrono alla determinazione del numero legale. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nella convocazione senza che la seduta sia stata validamente

costituita, la stessa non avrà luogo. In ogni caso nessuna seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa le veci.

11. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Qualora si giunga ad un voto di parità prevale il voto del Coordinatore.
12. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. I verbali, quando non approvati seduta stante, sono approvati di norma all'inizio della prima seduta valida. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati in una seduta successiva. In sede di approvazione i componenti hanno facoltà di prendere parola esclusivamente per chiedere la correzione di eventuali imprecisioni con esclusione di ogni argomento di merito sulle proposte già approvate o respinte.
13. Nella discussione degli argomenti da deliberare, dopo una presentazione della questione, tutti i componenti hanno diritto ad un intervento e, di norma, ad una sola replica. Gli interventi e le repliche di ciascuno non possono superare la durata stabilita dal Coordinatore all'inizio della discussione. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'Assemblea a deliberare. A questo punto, nessun componente ha facoltà di prendere la parola sull'argomento, se non per esprimere dichiarazioni di voto che dovranno essere comunque consegnate al Segretario entro la fine della seduta.
14. All'inizio di ogni seduta il Presidente può nominare una commissione, composta da non più di tre componenti l'Assemblea, con il compito di esprimere in via immediata parere consultivo circa le questioni relative all'applicazione del regolamento che dovessero insorgere nel corso della seduta. Spetta comunque al Presidente la decisione su tali questioni.
15. Nell'ordine delle questioni da sottoporre al voto dell'Assemblea il Presidente pone, in primo luogo, le sospensive, e, a seguire nell'ordine indicato, le pregiudiziali, le preliminari e gli emendamenti.

Art.6

Modifiche al presente regolamento possono essere apportate se approvate dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i $2/3$ del numero dei componenti.